



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 64 del 15-04-2020 (Registro Generale n. 125)

UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE

Oggetto: PROROGA DEL PERIODO DI TAGLIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE
SILVANA 2019/2020 PER BOSCHI CEDUI AL DI SOTTO DEGLI 800 MSLM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta dell'Unione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM) n. 27 del 29/12/15 con cui si nomina l'ing. Vincenzo Massaro a dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione e ravvisata pertanto la propria competenza a provvedere;

RICHIAMATA la L.R. 39/00 “Legge Forestale della Toscana” che delega alle Unioni dei Comuni, nel proprio territorio di competenza, la gestione del Patrimonio Agricolo Forestale (PAF) regionale;

PRESO ATTO del disposto di cui al titolo V “Tutela del bosco”, art. 50 “epoca del taglio” della succitata L.R. 39/00;

RICHIAMATO il Regolamento di attuazione della L.R. 39/00 approvato con DPGR n° 48/R del 08/08/2003 e smi “Regolamento Forestale della Toscana” che norma, tra l'altro, l'esecuzione dei tagli boschivi;

TENUTO CONTO che l'art. 11, comma 2 lett. b) del citato Regolamento 48/R regola l'epoca del taglio prevedendo che il periodo di taglio per i boschi cedui al di sotto degli 800 mslm sia compreso fra il 01 ottobre e il 15 aprile dell'anno successivo;

RICHIAMATO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 5 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” e in particolare il disposto di cui all'art. 3;

PRESO ATTO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si sono succeduti una serie di provvedimenti contenenti misure restrittive e in particolare il DPCM 22 marzo 2020 che sospende tutte le attività non ritenute produttive compreso quelle rientranti nel codice Ateco 02 (Silvicoltura e attività forestali);

CONSIDERATO che a seguito di questo provvedimento molte aziende e imprese forestali:

- non hanno potuto completare i tagli già iniziati rischiando di non rispettare vincoli o scadenze per completare le operazioni forestali necessarie,
- non sono in grado di approvvigionarsi di legname, in particolare di legna da ardere, destinato al riscaldamento,
- rischiano di perdere contratti di fornitura e vedersi soppiantate da importazioni di materiale legnoso dall'estero;

PRESO ATTO che a seguito di argomentazioni avanzate da varie Amministrazioni e da Ordini professionali del settore forestale il Governo ha ritenuto che quella selvicolturale (intesa come cura dei boschi) sia un'attività fondamentale per l'economia locale e per il presidio ambientale;

VISTO il disposto di cui all'art. 2, comma 1 del DPCM 10 aprile 2020 che modifica ed integra i precedenti decreti includendo fra le attività produttive consentite all'allegato 3 quelle previste dal codice Ateco 02 (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali);

CONSIDERATO che dopo un inizio anno particolarmente piovoso l'attività selvicolturale è stata di fatto fortemente penalizzata e che tale situazione si è ulteriormente aggravata a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al succitato DPCM 22 marzo 2020;

RAVVISATO che allo stato attuale molte delle tagliate risultano incomplete, con perimetri non ben definiti, con materiale ancora da depezzare giacente sul letto di caduta oppure depezzato ma da concentrare e accatastare fuori dal bosco, con conseguenti problemi dal punto di vista della corretta rinnovazione dei boschi stessi, di potenziale pericolo per attacchi di fitopatie e innesco per gli incendi boschivi;

TENUTO CONTO che la ripresa delle attività selvicolturali a far data dal 14/04/2020 stabilite dal DPCM 10 aprile 2020 non consente di completare i lavori di taglio (per i boschi al di sotto degli 800 mslm) in quanto la scadenza prevista dal Regolamento è il giorno 15 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 3, del citato Regolamento n° 48/R prevede che l'Ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, può prorogare la data di termine del periodo di taglio per un massimo di 15 giorni;

RAVVISATA quindi l'opportunità, non tanto per le condizioni climatiche, quanto per le restrizioni imposte dal DPCM 22 marzo 2020, di prorogare di 15 giorni il periodo di taglio ed esbosco per i cedui posti al di sotto della fascia di 800 mslm, in modo da consentire alle varie ditte boschive e/o privati cittadini, che hanno visto notevolmente limitata la propria attività, di concludere le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso e per quanto espresso al precedente "RAVVISATO";

RITENUTO OPPORTUNO precisare che tali operazioni sono consentite:

- per coloro che alla data odierna hanno già iniziato i lavori o hanno un titolo autorizzativo valido,
- per le dichiarazioni di taglio che rientrano nel periodo di proroga,
- per i tagli liberamente eseguibili;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di STABILIRE, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento di attuazione della Legge Forestale, approvato con D.P.G.R. n° 48/R del 08/08/2003, la proroga di 15 giorni del periodo di taglio dei boschi cedui posti nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, compreso il territorio del comune di Vaglia;
3. di DARE ATTO che a seguito di tale proroga il taglio dei boschi cedui posti a quota inferiore agli 800 metri s.l.m., chiude il giorno 30 aprile 2020 ed è limitato a:
 - coloro che alla data odierna hanno già iniziato i lavori o hanno un titolo autorizzativo valido,
 - per le dichiarazioni di taglio che rientrano nel periodo di proroga,
 - per i tagli liberamente eseguibili;
4. di STABILIRE che il presente atto sia soggetto alla più ampia diffusione anche a mezzo di comunicati nonchè trasmesso in copia agli Organi di Controllo sul territorio (Carabinieri Forestali);
5. DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;
6. DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012;
7. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 del D.LGS 104 del 2.7.2010 e smi.

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 33/2013.

La presente determinazione è stata proposta dal responsabile del procedimento nominato ai sensi della 1241/90 dott. Stefano Manni

Il Dirigente
Massaro Vincenzo